

TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5231/2009 R.G. promossa da

S. S.R.L. (c.f. (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria del C.F. SPA (già B.P. SOC. COOP. A R.L. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. ... ((...)) elett.te domiciliata in ... Perugia;

Attrice

contro

M.P. (C.F. (...)) e M.M. (C.F. (...)) con il patrocinio dell'avv. ... e dell'avv. ... ((...)) elettivamente domiciliati in ... Perugia presso il primo difensore

Convenuti

e

B.U. (c.f. (...)) C.C. SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (già C.C.U. - B.M. soc. coop. - a sua volta già B.M.) rappresentata e difesa dall'Avv. ... elett.te domiciliata in Perugia via Baglioni 10

Intervenuta

Oggetto: Actio pauliana

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

(Omissis ex art. 58, co. 2 L. n. 69 del 2009 e art. 132 c.p.c. novellato)

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali e ai verbali delle udienze in base alla modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (come modificato dall'art. 45, co. 7 della L. n. 69 del 2009 applicabile anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge ossia dal 4-7-2009) che ha esonerato dalla esposizione integrale e dettagliata di tutte le questioni processuali anteriori alla decisione della causa.

Il contenuto delle richieste delle parti dà, tuttavia, contezza alla parte espositiva della presente pronuncia e della correlata "ratio decidendi".

DELLE RICHIESTE DELLE PARTI.

Il presente giudizio prende le mosse dall'atto di citazione notificato il 12.8.09 con cui l'originario Istituto di credito ha evocato in giudizio i coniugi P. e M. relativamente alla costituzione del fondo patrimoniale costituito sul bene immobile sito in P. loc. S. S. via G. P. n.1 censito in Catasto al Fg. (...), p.lle (...)/sub (...), sub (...), sub (...) e sub (...) giusta atto per Notar P. (Rep. (...)) registrato e trascritto il 14.11.09 (Reg. gen. 32968 Reg. part. 19526) oggetto, pertanto, della domanda principale di revocatoria (ex art. 2901 c.c.). In subordine, ossia in caso di mancato accoglimento della domanda revocatoria o di simulazione (ex art. 1414 c.c.), parte attrice ha chiesto, altresì, la condanna dei predetti al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa (ex art. 1226 c.c.).

Con tempestiva comparsa costitutiva del 10-12-09 i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea. M. ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passiva sul presupposto riconducibile al debito posto unicamente in capo alla consorte P..

Con atto di intervento volontario di cui alla comparsa del 16-11-09, la B.M. ha insistito per l'accoglimento della revocatoria del medesimo atto costitutivo del suddetto fondo patrimoniale. Ha, inoltre, allegato con detto atto numero otto documenti.

Con atto di intervento del 30.5.17 la Soc. S. SRL, quale avente causa del diritto controverso (ex art. 111 c.p.c.) e quale cessionaria dei crediti in blocco della originaria attrice B.P. SOC. COOP e quale mandataria del C.F. SPA, ha insistito per l'accoglimento della originaria domanda attorea.

DELLA FASE ISTRUTTORIA.

Con ordinanza del 30.11.11, il Tribunale ha ammesso le prove con i testimoni escussi M. e P.. Le parti hanno precisato le conclusioni in data 7.11.13 e la causa è stata assegnata a sentenza con termini di rito ex art. 190 c.p.c..

DELLA PRELIMINARE QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA. In considerazione delle contestazioni versate in atti, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere scrutinare, in primo luogo, tale eccezione ritenendola priva di pregio sulla base dei condivisibili dettami della giurisprudenza di legittimità.

Con comparsa costitutiva del 10.12.09, M. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva sul presupposto riconducibile al debito posto unicamente in capo alla consorte P..

L'eccezione è assolutamente infondata.

Sul punto, questo giudice onorario ha ritenuto di dover aderire all'orientamento in base al quale, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria. Il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente (v. Cass. 1141/20).

La domanda revocatoria del predetto fondo patrimoniale è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione.

DEI PRESUPPOSTI DELLA DOMANDA REVOCATORIA (ex art. 2901 c.c.).

La "ratio" sottesa dall'art. 2901 c.c. è contraddistinta dalla ricostituzione della garanzia generica assicurata ai creditori (ex art. 2740 c.c.) al fine di consentire il soddisfacimento del credito (cfr. Cass. 23.9.2004, n. 19131).

L'azione pauliana non è un'azione di nullità, bensì d'inefficacia afferente l'atto impugnato.

Non si verte in tema di validità dell'atto in sé considerato. Si domanda unicamente la inefficacia del suo contenuto. Il bene non entra nel patrimonio familiare, bensì resta -nel caso in esame- oggetto di devoluzione patrimoniale in favore del ceto dei creditori al fine di soddisfare la "par condicio creditorum".

DEGLI EFFETTI DELL'AZIONE PAULIANA IN TEMA DI FONDO PATRIMONIALE.

La questione ha comportato la necessaria verifica di un altro prioritario aspetto che attiene al fondo patrimoniale, ex art. 167 e ss. c.c., e cioè se esso è un atto di per sé suscettibile di revocatoria.

Sul punto, questo giudice onorario si è avvalso del riscontro giurisprudenziale che, a supporto dell'odierno apparato motivazionale ha consentito, a chiare lettere, di potere affermare che la costituzione del fondo patrimoniale -volto a fronteggiare i bisogni della famiglia- anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non

essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (v. C. app. Torino 964/20).

Dunque, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, benché posto in essere dagli stessi coniugi, rappresenta un atto a titolo gratuito che, in quanto tale, è suscettibile di essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c..

DEL RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO IN ORDINE ALLA REVOCATORIA DEL FONDO PATRIMONIALE.

Sul punto, le norme prese in rassegna sono rappresentate dal combinato disposto degli artt. 170, 2697 e 2901 c.c..

Sulla base del condivisibile orientamento della Cassazione, questo giudice onorario ha ritenuto che incombe alla parte convenuta l'onere di dimostrare (ex art. 2697 c.c.) l'incapacità del fondo patrimoniale di ledere la garanzia patrimoniale assicurata ai creditori dall'art. 2740 c.c. (v. Cass. 32885/21).

L'assioma che precede riflette, peraltro, il contenuto dell'azione pauliana. Per vero, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. *eventus damni*) sussiste sia nel caso in cui l'atto sovverta la consistenza patrimoniale del debitore sia nel caso in cui esso dia luogo ad una variazione quantitativa o qualitativa delle utilità del debitore tali da determinare un più arduo soddisfacimento del credito.

Se, dunque, la parte creditrice ha l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, la parte debitrice sarà tenuta a dimostrare che il suo patrimonio residuo è idoneo e sufficiente a soddisfare tutte le ragioni dei creditori (cfr. Cass. 16221/19).

DELLE RISULTANZE PROCESSUALI.

I summenzionati principi sono stati coniugati con le risultanze processuali il cui complessivo contenuto ha avvalorato il convincimento di questo giudice onorario circa la fondatezza dell'azione revocatoria promossa dalla banca. Tale convincimento è derivato dalla prova assolta dal creditore il quale ha comprovato la domanda revocatoria a mezzo della dimostrazione della esistenza dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale trascritto il 14.4.08 e della anteriorità del credito risultante dalla fideiussione contratta con la B.P. in data 19.7.1994 e dalla garanzia di cui al contratto concluso con la B.M. in data 12.10.94. Le garanzie prestate dalla convenuta riguardavano la decotta società D. SRL di cui alla declaratoria di fallimento intervenuta di lì a poco ossia in data 26.3.09. Si dà atto che la convenuta P. ha sempre rivestito la qualifica di Presidente del Cda di detta società con consequenziale inequivoca e irrefutabile consapevolezza dello stato di insolvenza della SRL

La fondatezza della domanda revocatoria discende da un altro paritetico riscontro istruttorio contraddistinto, in particolare, dal contegno processuale dei convenuti sui quali incombeva l'onere della dimostrazione, in concreto, che detto fondo patrimoniale non avrebbe ridotto -anche soltanto in via qualitativa- la garanzia del credito bancario. Orbene, tale dimostrazione non è stata offerta dai

convenuti nel giudizio di cui si tratta né è stata allegata da P. e/o M. altra prova analitica dalla quale desumerne analogo contenuto.

DEL GRADO DI INFERENZA DELLA FIDEIUSSIONE NELL'AMBITO DELL'AZIONE REVOCATORIA.

Questo giudice onorario si è interrogato, infine, sul grado di inferenza della fideiussione rispetto all'azione revocatoria avanzata dai due Istituti di credito.

Sul punto, il Tribunale ha ritenuto di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito che, nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma di cui all'art. 2901 c.c., non limita l'azione revocatoria ai soli casi di certezza, liquidità ed esigibilità della pretesa creditoria, ma la estende anche ai casi afferenti le legittime ragioni e/o aspettative di credito.

Ciò in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori. Tra le aspettative ricomprese nel suddetto principio deve, pertanto, farsi rientrare anche il credito nascente dal contratto di fideiussione (Trib. Catania 4060/19).

DELLE SPESE DI LITE.

La piena soccombenza dei coniugi convenuti ha dato luogo, ex art. 91 c.p.c., alla liquidazione dei compensi di lite in base alle tariffe forensi di cui al D.M.G. 10/03/2014 n. 55.

Tenuto conto della semplicità del caso desumibile oggettivamente dagli atti allegati al suddetto fascicolo è stata fatta applicazione dei minimi inderogabili (v. Cass. n. 165/2021).

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:

ACCOGLIE la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. e, per l'effetto,

DICHIARA la inefficacia, nei confronti di P.M. e M.M. del fondo patrimoniale costituito sul bene immobile sito in P. loc. S. S. via G. P. n.1 censito in Catasto al Fg. (...), p.lle (...)/sub (...), sub (...), sub (...) e sub (...) giusta atto per Notar P. (Rep. (...)) registrato e trascritto il 14.11.09 (Reg. gen. 32968 Reg. part. 19526);

CONDANNA i coniugi convenuti al pagamento in solido tra loro e in favore dell'attrice S. S.R.L. dei compensi di lite qui liquidati in Euro 3.338,00 di cui Euro 600,00 per spese oltre al 15% T.F. iva e cap come per legge;

CONDANNA i coniugi convenuti in solido tra loro e in favore della parte intervenuta B.U. SOCIETÀ COOPERATIVA dei compensi di lite per Euro 2738,00 oltre 15% TF iva e cap come per legge.

Conclusione

Così deciso in Perugia, il 31 dicembre 2021.

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2022.